CAMERA DEI DEPUTATI N. 1934

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARRAL, CHIAPPORI, ALBORGHETTI, APOLLONI, BALLAMAN, BALOCCHI, FONGARO, FONTAN, SANTANDREA

Delega al Governo per la disciplina della successione nelle piccole e medie imprese

Presentata il 19 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Per molte imprese di famiglia, il momento del passaggio generazionale si rivela critico; in alcuni casi l'avvicendamento è addirittura traumatico. Impegna molte energie emotive di tutti gli attori coinvolti; distoglie l'attenzione da altri aspetti della gestione; comporta un qualche cambiamento nell'assetto di vertice e, anche se spesso è come il testamento di cui è meglio non parlare, è un problema sentito dagli imprenditori.

Già la Commissione delle Comunità europee nel programma destinato a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità della politica per le imprese e il « Libro bianco sulla crescita, la competizione e l'occupazione » individuano la successione nelle imprese quale settore prioritario cui apportare dei miglioramenti.

Un'apposita Commissione sulla successione nelle imprese ha constatato che ogni anno diverse migliaia di imprese sono obbligate a cessare a loro attività a causa di difficoltà insormontabili inerenti alla successione, con ovvie ripercussioni negative sul tessuto economico delle imprese nonché sui loro creditori e lavoratori. La perdita di posti di lavoro e di benessere economico è particolarmente deplorevole in quanto non è dovuta alle forze di mercato, ma ad un'insufficiente preparazione della successione e all'inadeguatezza della normativa vigente.

Alla luce di dette considerazioni, in data 7 dicembre 1994, la Commissione delle Comunità europee ha formulato una raccomandazione dove si invitano tutti gli Stati membri a ricercare le migliori soluzioni pratiche in materia di successione

nelle piccole e medie imprese. La Commissione invita altresì a comunicare, entro il 31 dicembre 1996, il testo delle principali norme giuridiche adottate in tal senso.

La società per azioni è una delle forme che rispondono maggiormente alle esigenze della successione, ma tale struttura societaria pone condizioni rigorose dal punto di vista della costituzione e della gestione quotidiana, generalmente concepite per S.p.A. con un vasto azionariato al fine di proteggere i soci e i terzi; non può quindi essere la soluzione per l'imprenditore che, nel quadro della sua famiglia, intende facilitare la successione.

I problemi sono di carattere civilistico e fiscale.

L'articolo 2284 del codice civile, relativo alla morte del socio, testualmente recita: « Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in casi di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che non preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano ».

Il regime legale della fattispecie, cioè quello previsto in assenza di patto contrario, prevede tre possibili soluzioni per il caso della morte del socio, per due delle quali (liquidazione della quota e scioglimento della società) i soci superstiti sono liberi di decidere, mentre per la terza (continuazione della società) è necessario l'accordo fra detti soci e gli eredi del socio defunto.

Un conflitto, la semplice volontà contraria di uno degli eredi può quindi mettere in pericolo la vita dell'impresa, soprattutto prevedendo le difficoltà economiche per i soci o per i coeredi a liquidare le altre quote.

D'altra parte anche un'eventuale clausola dell'obbligo di continuazione, oltre ad ovvie difficoltà di pratica attuazione, urta contro il principio *obligatio a persona heredis incipere non potest* (ove si volesse pensare che l'obbligazione faccia già parte del patrimonio del defunto, senza peraltro essere obbligazione dello stesso), oppure, ove si sostenga che l'obbligo nasce dalla stessa clausola statutaria, contro l'inammissibilità del contratto a carico di terzi.

Il buon esito della successione familiare è poi costituito dal correlativo onere fiscale; pare infatti ovvio che imposte sulla successione ereditaria e sulla donazione eccessivamente gravose rischiano di mettere in pericolo l'equilibrio finanziario dell'impresa e quindi la sua sopravvivenza. Il regime impositivo pone le imprese europee in una situazione svantaggiosa rispetto alla concorrenza mondiale; infatti solo la Gran Bretagna possiede una legislazione in merito la quale consente una riduzione importante dei diritti di successione con un abbattimento del 50 per cento sul valore venale dell'attivo industriale e commerciale delle partecipazioni della società.

Con la presente proposta di legge si intende quindi delegare il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di adottare le misure necessarie per facilitare la successione, o particolari forme di trasferimento delle quote, nelle piccole e medie imprese, assicurando quindi la loro sopravvivenza ed il mantenimento dei posti di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1.

1. Il Governo, al fine di assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell'imprenditore, è delegato ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi idonei a perseguire le seguenti finalità:

a) favorire la continuità dell'impresa nel caso del decesso di un socio di una società di persone o di un imprenditore individuale;

b) favorire la liquidazione della quota del defunto, di cui all'articolo 2284 del codice civile, senza mettere in pericolo la sopravvivenza dell'impresa. A tal fine se le parti optano per un pagamento scaglionato, la liquidazione si basa sul valore commerciale dell'impresa, compreso l'avviamento, mentre se una parte esige il pagamento immediato, la liquidazione si basa sul valore contabile;

c) ridurre, purché l'attività dell'impresa prosegua in modo effettivo per un certo periodo minimo, i tributi in caso di trasferimento tramite donazione o successione ereditaria;

d) offrire agli eredi particolari possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sulla donazione o sulla successione ereditaria, a condizione che essi proseguano l'attività dell'impresa, nonché accordare esenzioni dal pagamento degli interessi;

e) tenere conto nella valutazione fiscale dell'impresa del suo valore nei mesi successivi al decesso del socio o imprenditore unico.

ART. 2.

1. Al fine di incoraggiare l'imprenditore a prevedere, finché è in vita, il trasferi-

mento a terzi quando la successione non può essere realizzata nell'ambito della famiglia, il Governo è delegato, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare uno o più decreti legislativi idonei a perseguire le seguenti finalità:

a) esonerare, almeno in parte, il reddito delle plusvalenze o il reddito da capitale sugli attivi dell'impresa in caso di vendita, in particolare quando l'imprenditore che effettua la vendita ha raggiunto l'età di sessantacinque anni;

b) introdurre agevolazioni fiscali al fine di favorire la cessione dell'impresa ai dipendenti tramite riduzione della tassazione delle plusvalenze sulla cessione delle quote ai dipendenti e la concessione di mezzi finanziari ai dipendenti per la realizzazione dell'acquisto.